

**Studio legale Baratta**  
Via Mezzacapo n. 61  
84036 Sala Consilina (SA)  
Telefax 0975010092 - Cell. 3286643580

## **TRIBUNALE DI LAGONEGRO**

### **RICORSO DI OMOLOGA CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA**

I sig.ri ██████████, nata il ██████████ a Polla (cf ██████████) e  
██████████ nato il ██████████ a Padula (cf ██████████) entrambi  
residenti in Montesano Scalo, alla via Nazionale 51, coniugi in comunione legale dei  
beni, domiciliati, rappresentati e difesi dall'avv. Dora Baratta (cf  
BRTDRO84A70G793X) con studio in Sala Consilina alla via Mezzacapo 61, giusta  
procura in calce all'originale, fax: 0975.0110092 [studiolegalebaratta@pec.it](mailto:studiolegalebaratta@pec.it)

#### **PREMESSO CHE**

- Gli istanti versano in una situazione di sovra indebitamento ex art. 6 legge 3/2012;
- La situazione immobiliare relativa agli istanti risulta così composta:
  - 1) gli stessi sono proprietari in regime di comunione legale dell'abitazione sita in Montesano, alla via SS19, piano3, int. 8, fg. 20, p.lla 617, cat. A<sup>ps</sup>, sub. 11, R. 218,72;
  - 2) la sig.ra ██████████ proprietaria dei seguenti beni immobili:
    - a) per la quota di ½ dell'abitazione sita in Padula (SA) alla via Fabbriche, piano T, fg. 52, p.lla 535, sub 3, cat. A/2, R. 178,95;
    - b) per la quota di ½ dell'abitazione sita in Padula (SA) alla via Fabbriche, piano 1, fg. 52, p.lla 535, sub 4, cat. A/2, R. 198,84;

- ricorrono i presupposti soggettivi previsti dall'art. 7 della legge menzionata in quanto: non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento; non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e, infine, non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- ai sensi dell'art. 9 co III bis, l'organismo di composizione della crisi, nel caso di specie l'esperto designato, dott. Fasano, ha rilevato la presenza di tutti i presupposti richiesti della stessa legge tra cui la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni. Infatti, nella more della procedura gli istanti e una parte creditrice, BCC di Buonabitacolo, hanno firmato una proposta di transazione a dimostrazione della volontà degli istanti di adempiere alle obbligazioni assunte, se messi in condizioni di farlo.
- sussiste un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite, ciò in quanto mentre la debitoria ammonta in € 97.824,91, l'unica fonte di reddito certa è rappresentata dallo stipendio della signora [REDACTED], a causa della cessione del V ammonta in euro €1310,00.

Tale squilibrio trova le proprie cause nell'aiuto prestato ai figli per le loro attività lavorative. Aiuto che si è tradotto nel tempo in un bisogno sempre maggiore di liquidità, portandoli a sottoscrivere mutui, finanziare e cessioni del quinto.

Ciò ha avuto come conseguenza una situazione debitoria pari a € 97.824,21, con un'unica fonte certa di reddito rappresentata dallo stipendio della [REDACTED]

Alla luce di tale situazione i coniugi hanno presentato ricorso ex l. 3 /2012 presso il Tribunale di Lagonegro per la nomina di un esperto designato al fine di redigere il piano del consumatore.

Con provvedimento del 15.09.2015 il Presidente del Tribunale di Lagonero accoglieva il ricorso rg 416/15 VG e procedeva alla nomina dell'esperto designato, dott. Raffaele Fasano.

Quest'ultimo, con l'ausilio dalla parte, provvedeva a ripercorrere i momenti caratterizzanti la fase di indebitamento, nonché a modulare un piano "del consumatore" al fine di permettere agli stessi di poter adempiere alle obbligazioni assunte.

Come scrupolosamente argomentato nella relazione già agli atti, il ctu come parametro di riferimento per la determinazione del reddito minimo ricorre alla **soglia di povertà assoluta rilevata dell'ISTAT**. Quest'ultima, in termini tecnici, rappresenta il valore monetario a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerato essenziali per ciascuna famiglia, definita in base al numero dei componenti del nucleo familiare per classe di età, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Nello specifico, prendendo in considerazione un nucleo familiare composto da tre persone, con classe di età compresa tra 18-59 anni, che vive nel mezzogiorno, in un comune piccolo con numero di abitanti inferiore a 50.000, tale valore è pari a € **1.027,94**.

Essendo il parametro/reddito di riferimento minimo individuato nella soglia di € 1.027,94 in grado di garantire ai coniugi [REDACTED] il recupero di una vita dignitosa, così come tutelata dalla Carta costituzionale, il ctu ha individuato l'impegno massimo a cui gli stessi potranno far fronte a € 570,00 mensili. Differenza tra lo stipendio (ripristinato) medio mensile di circa € 1600,00 e il reddito soglia.

Il che si è tradotto in un piano del consumatore che prevede due fasi le quali verranno riportate, sinteticamente, così come dallo stesso CTU descritte:

**1 FASE.** Ripristinare/riportare al valore limite della soglia minima di povertà assoluta lo stipendio netto da accreditare alla debitrice [REDACTED]. In tal modo si

garantirebbe anche il ripristino di una *par condicio creditorum*, visto che con la cessione del quinto in essere al momento una sola finanziaria trova soddisfazione, a discapito degli altri creditori.

**II FASE.** Falcidia della debitoria nella percentuale /modalità di seguito riportate.

Stante l'importo delle obbligazioni contratte e ancora in essere per un valore pari a € 97.824,21, con uno stipendio ripristinato di circa 1600,00 mensili e con un valore soglia sotto il quale non scendere di € 1.027,94, avrebbe una disponibilità mensile di circa € 570,00, che gli permetterebbero nei prossimi quattordici anni circa di far fronte quasi all'intera debitoria.

Nello specifico, il ctu ha delineato attraverso il piano del consumatore l'adempimento delle obbligazioni assunte nel seguente modo: **rata mensile di € 570,00 che a far data dal 01.10.2017 – fino al 31.05.2031, permetterebbero di saldare la debitoria per il valore di € 93.480,00**, rispetto a una debitoria iniziale di € 97.824,21. In altri termini, si tratterebbe di una **riduzione/falcidia della debitoria, in termini percentuali di 4,4% a in valore assoluto di € 4.344,00**. Rientrando nella falcidia eventuali interessi richiesti o a maturare.

Tale proposta appare anche dal lato creditorio la soluzione maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione dei beni immobili sopra menzionati.

Precisamente, l'esperto delegato ha effettuato delle simulazioni di vendita di detti immobili, così sintetizzabili:

- in ordine all'immobile descritto al punto 1, partendo da un valore di mercato stimato di € 83.050,00 ha previsto che al terzo esperimento di vendita l'immobile possa essere aggiudicato a € 35.037,00, quindi con una percentuale del 57,80% in meno del prezzo stimato;
- in ordine all'immobile descritto al punto 2, lett. a), partendo da un valore di mercato stimato di € 56.248,00 ha previsto che al terzo esperimento di vendita

l'immobile possa essere aggiudicato a € 23.730,00, quindi con una percentuale del 57,80% in meno del prezzo stimato;

- in ordine all'immobile descritto al punto 2, lett. b), partendo da un valore di mercato stimato di € 61.533,00 ha previsto che al terzo esperimento di vendita l'immobile possa essere aggiudicato a € 25.960,00, quindi con una percentuale del 57,80% in meno del prezzo stimato.

A ciò si aggiunge che con la vendita dei beni, non soltanto si inciderebbe sui diritti di comproprietà dei terzi, relativamente agli immobili di cui al punto 2), lett. a) e b). Tali diritti, inoltre, renderebbero gli immobili di fatto invendibili, essendo beni in comproprietà.

Inoltre, con riguardo al beni in comproprietà fra i ricorrenti, occorre precisare che trattandosi di casa adibita a residenza familiare, l'eventuale sua vendita, pur producendo una riduzione della debitoria complessiva, nello stesso tempo ridurrebbe il reddito disponibile del debitore, in quanto sarebbe obbligato a distrarre parte delle sue risorse per un canone di locazione, senza contare che andrebbero aggiunte le spese della procedura esecutiva.

Appare evidente allora che la proposta del ctu risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione dei beni.

Del resto, la soluzione offerta dall'esperto designato, a parere dello scrivente, coincide perfettamente con la *ratio* normativa poiché prevede sia la possibilità di far fronte a tutti i debiti ma, soprattutto, di ri-offrire serenità e dignità all'intero nucleo familiare, valori tutelati costituzionalmente.

Infine, in virtù dell'azionata procedura di sovra indebitamento, si chiede la sospensione della procedura esecutiva RGE n. 65/2015, nonché le relative operazioni, essendo la parte promotrice, Banca Carime Spa, procedura esecutiva ove è intervenuta anche Equitalia Sud Spa, creditrici della procedura di sovra indebitamento.

Tutto ciò premesso, [REDACTED], così come rappresentati ,  
difesi e domiciliati

**CHIEDONO**

Che il Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge n. 3/2012 voglia disporre l'omologazione del piano del consumatore a firma dell'esperto designato, dott. Raffaele Fasano, con tutte le conseguente stabilite dalla legge. 3 del 2012, nonché sospendere la procedura esecutiva rge n.65/2015.

Sala Consilina/Lagonegro, 13.07.2017

avv. Dora Baratta

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Ufficio procedure concorsuali

R.G. n. 4/2017 registro cartaceo sovra indebitamento (Ruolo volontaria giurisdizione numero 416-2015)

Decreto fissazione udienza ai sensi dell'art. 12 bis legge 2012 numero 3

Il giudice, dott.ssa Paola Beatrice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 ottobre 2017 con termine di dieci giorni per il deposito di note;

*considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge sopra citata, il consumatore deposita la proposta di piano presso il Tribunale del luogo ove ha la residenza e che alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;*

*rilevato che gli istanti, Elvira Rinaldi e Antonio Pierri, dopo aver depositato il 9.9.2015 domanda per la nomina di un professionista ai sensi dell'art.15 comma 9 legge 3 del 2012 hanno provveduto a presentare il 14.7.2017 il ricorso di omologa contenente il piano del consumatore con istanza di sospensione della procedura esecutiva iscritta la numero 65-2015;*

*ritenuto che l'istanza volta ad ottenere l'omologazione del piano redatto dal professionista, depositata successivamente al provvedimento giudiziale del 28.6.2017, possa intendersi quale ricorso ai sensi dell'art. 9 cit. in quanto risulta corredata da tutti i documenti indicati dall'art. 9 sopra citato e quindi dall'elenco di tutti i creditori (Bcc di Buonabitacolo, Prestitalia, Ubi Banca, Banca Carime), dall'indicazione delle somme dovute (euro 97.824,91) e dei beni del debitore, dalla dichiarazione dei redditi (dell'istante Rinaldi di circa 1.600,00), dalla precisazione degli importi necessari per il sostentamento del debitore e della sua famiglia (quantificati in euro 1.100,00), dal certificato di famiglia, dalla relazione del professionista;*

*vista la relazione redatta dal professionista delegato secondo cui al fine di procedere all'estinzione dei debiti contratti dai coniugi nei confronti di istituti di credito si dovrebbe corrispondere una rata di euro 570,00 fino al 31.5.2031;*

*rilevato che i coniugi Rinaldi Pierri hanno azionato la presente procedura per estinguere solamente l'esposizione debitoria relativa ai debiti contratti dagli stessi a doppia firma con istituti di credito e pari complessivamente ad euro 97.824,21 e senza considerare i debiti assunti dal Pierri nell'esercizio della sua attività professionale nei confronti di Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate) per omesso versamento di contributi previdenziali, imposte e tasse per un importo complessivo di euro*

1/2

159.830,22 (cfr. relazione del professionista paragrafo 8);

considerato che, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al numero 65-2015 azionata da Banca Carime spa nei confronti di entrambi i coniugi ed avente ad oggetto il bene distinto al foglio 20 p.la 617 sub 11 è stato depositato atto di intervento da parte di Equitalia sud spa per il credito vantato nei confronti del Pierri;

osservato, in particolare, che, in sede di omologazione, il giudice sia tenuto, da un lato, a valutare la fattibilità del piano, l'idoneità dello stesso a soddisfare integralmente i crediti impignorabili, i tributi, l'iva e le ritenute operate e non versate, l'assenza di profili di immeritevolezza del consumatore nell'aver assunto obbligazioni e provocato il proprio sovraindebitamento e, dall'altro, a dirimere le contestazioni eventualmente avanzate dai creditori in ordine all'ammontare dei crediti procedendo ad un vaglio relativo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidazione del patrimonio;

vista la documentazione prodotta nell'ambito del procedimento numero 416-2015 di volontaria giurisdizione;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 27.01.2012, n. 3;

ritenuto che la prosecuzione della procedura esecutiva non possa pregiudicare la fattibilità del piano in ragione della circostanza che la stessa è stata azionata anche nei confronti di Pierri e quindi è destinata a proseguire con riferimento ai debiti dallo stesso contratti nell'esercizio dell'attività professionale e con riferimento al bene immobile pignorato essendo la comunione dei beni un regime senza quote (cfr. Cassazione del 2013 n. 6575);

visto l'art. 12 bis della l. n. 3/2012;

FISSA per la comparizione del debitore istante e dei creditori, ai fini dell'omologa del piano del consumatore, l'udienza del 5.12.2017 ore 12.00;

dispone che il professionista nominato, dott. Raffaele Fasano, 1) dia, almeno trenta giorni prima dell'udienza comunicazione a tutti i creditori, che possono presentare osservazioni, della proposta del 14.7.2017 e del presente decreto (cfr. art. 12 bis legge cit); 2) esegua la pubblicità sul sito internet [www.tribunalelegonzo.gov.it](http://www.tribunalelegonzo.gov.it) e [www.justiziameridionale.it](http://www.justiziameridionale.it) della proposta e del presente decreto.

Rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva in corso.

Si comunichi.

23.10.2017

Il giudice delegato

Dofour baba  
23/10/2017

DIRIGENTE  
Giuseppe Ferraro

2/2